



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
E-mail: cng@geologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi


LORO SEDI

Roma, 11 aprile 2000
Rif. P/CR.c/1420

CIRCOLARE N° 130

OGGETTO: Decreto Ministero delle Finanze del 23 marzo 2000 concernente "Modificazioni al decreto ministeriale 17 settembre 1999 concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo – su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti – dei dati e delle notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni"

Ad integrazione della precedente circolare n° 122 si trasmette, per competenza e per gli adempimenti conseguenti, copia del decreto in oggetto.



IL PRESIDENTE
(Dr. Geol. Pietro De Paola)

1973, n. 311, recante «Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali», e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto:

È indetto il referendum popolare per l'abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, recante: «Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali», e successive modificazioni.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 21 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

DILIBERTO, *Ministro della giustizia*

00A3805

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 marzo 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota prot. n. 644/2.1.S dell'8 marzo 2000 con la quale la procura generale della Repubblica di Cagliari ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Oristano nel pomeriggio del giorno 7 marzo 2000 a seguito della chiusura pomeridiana disposta con decreto della stessa procura generale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Oristano nel giorno 7 marzo 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 13 marzo 2000

Il direttore regionale: PALMIERI

00E3740

DECRETO 23 marzo 2000.

Modificazioni al decreto ministeriale 17 settembre 1999 concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo — su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti — dei dati e delle notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 del 6 ottobre 1999, che stabilisce le modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo — su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti — dei dati e delle notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni;

Visto in particolare che del predetto decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999 costituiscono parte integrante gli allegati A (recante la nota di accompagnamento da utilizzarsi per la trasmissione dei dati registrati su supporti magnetici) e B (recante le specifiche tecniche concernenti le modalità di comunicazione dei dati mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze);

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche alle specifiche tecniche stabilite nell'allegato B al citato decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999, al fine di rendere più agevole la comunicazione dei dati;

Ritenuta in particolare la necessità di sostituire i punti 3 (denominato «Caratteristiche dei files contenenti le comunicazioni») e 4 (denominato «Caratteristiche dei files esiti») di cui al citato allegato *B* al decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo, di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

1. I punti 3 (denominato «Caratteristiche dei files contenenti le comunicazioni») e 4 (denominato «Caratteristiche dei files esiti») di cui all'allegato *B* al decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 del 6 ottobre 1999 — concernente le modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria, da parte degli ordini professionali e degli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionali e di lavoro autonomo, su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti, dei dati e delle notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni — sono sostituiti dai corrispondenti punti 3 e 4 del testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2000

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO

3. CARATTERISTICHE DEI FILES CONTENENTI LE COMUNICAZIONI.

Ogni file, mediante file transfer o supporto magnetico, si compone dei seguenti record lunghi 200 caratteri:

un record di testa (tipo record 0);

più record dettaglio con i dati delle comunicazioni (tipo record 1);

un record di coda (tipo record 9).

Qualora la formatura sia costituita da più supporti (nastri o dischetti), su ciascuno di essi deve essere presente un solo data set contenente il record di testa, i records con i dati della comunicazione ed il record di coda.

4. CARATTERISTICHE DEI FILES ESITI.

Il file «esiti» viene sempre restituito dal Ministero delle finanze a conferma dell'avvenuta ricezione di ogni singola trasmissione effettuata mediante collegamento telematico e si compone dei seguenti records lunghi 350 caratteri:

un record di testa (con tipo record uguale a 0) contenente i dati che identificano univocamente il file trasmesso dall'ente inviante; il record è sempre presente;

nel caso in cui siano stati riscontrati errori nel file trasmesso, verranno inviati dei records contenenti le irregolarità riscontrate; tali records (con tipo record sempre uguale ad 1), conterranno il riferimento al record inviato errato del quale verrà riproposto il contenuto integrato con una serie di flags per segnalare su quale campo è stato riscontrato l'errore;

un record di coda (con tipo record uguale a 9) contenente il totale dei records di tipo 1 trasmessi dall'ente inviante; il record è sempre presente.

00A3806

DECRETO 23 marzo 2000.

Modificazioni al decreto ministeriale 17 settembre 1999 concernente le comunicazioni all'anagrafe tributaria, su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti, degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nell'art. 6, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 1999, che stabilisce le modalità per la comunicazione all'anagrafe tributaria — su supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti — degli atti emessi da uffici pubblici riguardanti le concessioni, autorizzazioni e licenze elencate nell'art. 6, primo comma, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 e successive modificazioni, relativamente ai soggetti beneficiari;

Visto in particolare che del predetto decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999 costituiscono parte integrante gli allegati *A* (recante la nota di accompagnamento da utilizzarsi per la trasmissione dei dati registrati su supporti magnetici) e *B* (recante le specifiche tecniche concernenti le modalità di comunicazione dei dati mediante supporti magnetici o tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo del Ministero delle finanze);

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche alle specifiche tecniche stabilite nell'allegato *B* al citato decreto del Ministero delle finanze 17 settembre 1999, al fine di rendere più agevole la comunicazione dei dati;